REGOLAMENTO (CEE) N. 3525/82 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1982

recante modifica del regolamento (CEE) n. 645/82 che applica le categorie di qualità « III » a taluni prodotti frutticoli della campagna 1982/1983

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/82 [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 645/82 della Commissione, del 19 marzo 1982, che applica le categorie di qualità « III » a taluni prodotti frutticoli della campagna 1982/1983 [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 1816/82 [4], le categorie di qualità « III » si applicano a talune frutta sino al 31 dicembre 1982;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3409/82 del Consiglio del 13 dicembre 1982 [5], ha prorogato sino al 31 dicembre 1986 il periodo di applicabilità della categoria di qualità « III » a taluni ortofrutticoli; che, conseguentemente, occorre modificare il regolamento (CEE) n. 645/82 per quanto riguarda le frutta per le quali le categorie di qualità « III » sono necessarie per coprire il fabbisogno del consumo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 645/82, la data del 31 dicembre 1982, è sostuita da quella del

— 30 aprile 1983 per le uve da tavola;

— 15 luglio 1983 per le arance delle varietà Biondo diverse dalle Biondo comune;

— 15 maggio 1983 per i satsuma, le clementine, i tangerini e altri simili ibridi di agrumi diversi dai mandarini.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
[2] GU n. L 190 dell'1. 7. 1982, pag. 7.
[3] GU n. L 76 del 20. 3. 1982, pag. 18.
[4] GU n. L 201 dell'8. 7. 1982, pag. 34.
[5] GU n. L 360 del 21. 12. 1982, pag. 2.